



COMUNE DI SISSA TRECASALI

Provincia di Parma

DELIBERAZIONE N. 16

in data: 28/07/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMU PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA RIGUARDANTE L'IMPOSTA E AGEVOLAZIONI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19.

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di Luglio alle ore 20:45 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta ordinaria i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Nominativo		N.	Nominativo	
1	BERNARDI NICOLA	Presente	8	GAIBAZZI PATRIZIA	Presente
2	FOGLIA MAURO	Presente	9	LOMMI PAOLO	Presente
3	BIZZI LORENZO	Presente	10	RIVARA MARTINA	Presente
4	TRIDENTE TIZIANA	Presente	11	AVANZINI ILARIA	Presente
5	MARIGLIONI NICOLE	Assente	12	RAGAZZINI ANDREA	Presente
6	TONINI SARA	Presente	13	BERTOLI BARBARA	Presente
7	ZANICHELLI IGINO	Presente			

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Nevicella Raimato la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Nominati Scrutatori i Consiglieri: BIZZI LORENZO, TRIDENTE TIZIANA, RIVARA MARTINA.

In prosieguo di seduta il Dott. Nicola Bernardi introduce l'argomento posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in base all'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono state assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

RICHIAMATE le seguenti proprie precedenti deliberazioni:

1. N. 34 del 2 settembre 2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
2. N. 18 del 18 aprile 2016 con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento IMU;

DATO ATTO che con propria precedente deliberazione n. 61 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022;

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

VISTO il comma 777 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che ha indicato la facoltà di introdurre alcune disposizioni, in virtù della potestà regolamentare dell'ente;

VISTO il comma 775 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che prevede la possibilità di non applicare sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una data stabilita, individuata con delibera consigliare ed avente natura regolamentare;

PRECISATO che, in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia Covid-19, è opportuno prevedere la possibilità di non applicare sanzioni ed interessi in caso di pagamento della prima rata dell'IMU, riferita all'anno 2020, entro il 30 settembre 2020, per la quota di competenza comunale, con esclusione della quota dei fabbricati D di pertinenza statale, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche;

PRECISATO altresì che i suddetti contribuenti dovranno attestare al Comune la propria condizione di difficoltà, entro il 31 ottobre 2020, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio,

DATO ATTO che si rileva, pertanto, la necessità di apportare al vigente regolamento alcune modifiche dettate anche dall'adeguamento alla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di modificare i seguenti articoli del regolamento IMU come segue, precisandone di seguito la giustificazione:

ART. 1: “OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE”

- comma 2, che testualmente recita:
 2. *La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:*
 - *dall'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707-721 della L. 147/2013;*

- dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
- dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
- da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

e che viene di seguito modificato ed integralmente sostituito, con riferimento alla legge 160/2019 per la disciplina della “Nuova IMU”:

- 2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.**

Art. 3: “AREA DI PERTINENZA DEL FABBRICATO”

- comma 1, che testualmente recita:

- 1. Per area di pertinenza del fabbricato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. N. 504/1992 si intende l’area asservita al predetto fabbricato identificata come tale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 817 del Codice Civile, con quella destinata in modo durevole a servizio o ad ornamento del fabbricato medesimo.*

L’area di pertinenza del fabbricato si intende l’area che risulta graffata catastalmente o che viene dichiarata come tale tramite dichiarazione IMU presentata dal contribuente nei modi e nei termini stabiliti per legge.

Il Comune si riserva di verificare che vi siano i requisiti previsti per la pertinenzialità.

e che viene di seguito così modificato, in base all’art. 1, comma 741 della legge 160/2019, chiarendo i requisiti di pertinenzialità delle aree, dopo l’emanazione di sentenze contraddittorie :

- 1. Per area di pertinenza del fabbricato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. N. 504/1992 si intende l’area asservita al predetto fabbricato identificata come tale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 817 del Codice Civile, con quella destinata in modo durevole a servizio o ad ornamento del fabbricato medesimo.*

Con decorrenza dal 01.01.2020, in applicazione della Legge n. 160/2019, articolo 1, comma 741, viene considerata pertinenza l’area, solo se accatastata unitariamente al fabbricato.

Il Comune si riserva di verificare che vi siano i requisiti previsti per la pertinenzialità.

Art.7: “FABBRICATI RURALI STRUMENTALI”

- comma 2, che testualmente recita:

- 2. Il comma 708 della Legge di stabilità 2014 ha previsto che a decorrere dall’anno 2014, l’IMU non sarà più dovuta dai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 della Legge 214/2011.*

e che viene di seguito così modificato ed integralmente sostituito, in quanto la Legge di Stabilità 2014, all’art. 1, comma 708 prevedeva, dal 2014, l’esonero IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, mentre permaneva l’imposizione TASI con aliquota agevolata. La nuova IMU pertanto ha ripristinato la tassazione per questa tipologia di immobili anche se il prelievo fiscale non aumenta;

2. Per effetto della nuova IMU istituita con legge n. 160/2019, i fabbricati rurali strumentali (precedentemente esenti da IMU dal 2014 al 2019), dal 01.01.2020, sono sottoposti a tassazione con aliquota agevolata definita annualmente con delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote.

Art. 8: “AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI”

- comma 1, che testualmente recita:

1. *Le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, con l'applicazione delle relative franchigie, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, ovvero dai soggetti passivi di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99.*

e che viene di seguito così modificato, per adeguamento alla normativa vigente:

1. *Le aree fabbricabili, **godono della finzione giuridica di non edificabilità**, se possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, ovvero dai soggetti passivi di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99.*

Art. 11: “IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI”

- commi 1 - 2 - 3, che testualmente recitano:

1. *L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore e che gli stessi non siano destinati allo svolgimento di attività di tipo commerciale.*
2. *I soggetti interessati devono presentare idonea dichiarazione come previsto dalla normativa vigente*
3. *L'esenzione opera nel caso in cui vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 200 del 19 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni.*

e che vengono di seguito così modificati ed integralmente sostituiti, superando in tal modo il requisito di coincidenza tra il soggetto che possiede ed il soggetto che utilizza l'immobile, concentrando il vantaggio fiscale sull'immobile, che deve essere utilizzato da ente senza scopi di lucro (previo contratto di comodato gratuito registrato):

1. **Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali;**
2. **Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato ad Enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statuari degli enti stessi. L'esenzione non trova applicazione qualora solo una parte dell'immobile sia destinata allo svolgimento delle attività di cui alla lettera i) sopra citata.**
3. **L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione della dichiarazione IMU, da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.**

NUOVO Art. 15 bis: “NORMA TRANSITORIA”, per inserire una agevolazione, che non si qualifica come differimento di termini, giustificata dalla chiusura forzata per emergenza sanitaria COVID-19, disposta con diversi provvedimenti governativi, e rivolta pertanto a salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale;

1. **Limitatamente all’anno 2020 viene disposta la non applicazione di sanzioni ed interessi qualora il versamento dell’acconto IMU 2020, per la quota comunale con esclusione della quota dei fabbricati D di pertinenza statale, avvenga entro il 30 settembre 2020, per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa dell’emergenza COVID-19.**
2. **I contribuenti di cui al comma 1) dovranno attestare al Comune, la propria condizione di difficoltà entro il 31 ottobre 2020, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.**

Art. 16 : “DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO”

- comma 2, che testualmente recita:

2 *Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.*

e che di seguito viene così modificato:

2 ***Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020***

CONSIDERATO che nella parte finale del Regolamento risultano citate le “Delibere in vigore collegate” allo stesso, e che risultano essere le seguenti:

DELIBERE IN VIGORE COLLEGATE

Atto di Giunta Comunale n° 138 del 22.12.2008 (valore aree edificabili territorio Sissa)

Atto di Giunta Comunale n° 65 del 11.05.2012 (valore aree edificabili territorio Trecasali)

**Atto di Giunta Comunale n° 42 del 23.03.2015 (valore aree edificabili Comune di Sissa Trecasali)*

**modifica apportata con atto di C.C. n. 18 del 18.04.2016*

il suddetto elenco viene di seguito così modificato, eliminando gli atti deliberativi non più applicabili perché sostituiti da atti successivi:

DELIBERE IN VIGORE COLLEGATE

**Atto di Giunta Comunale n° 42 del 23.03.2015 (valore aree edificabili Comune di Sissa Trecasali)*

**** Atto di Giunta Comunale n° 60 del 19/04/2018 (aggiornamento valore aree edificabili dal 01.01.2019)**

**modifica apportata con atto di C.C. n. 18 del 18.04.2016*

**** modifica apportata con atto di C.C. n. del 2020**

VISTI i seguenti articoli del D.L. n. 34 del 19.05.2020 (Decreto Rilancio):

- l’art. 106, comma 3, che, in sede di conversione in legge, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 settembre 2020;
- l’art. 138 che ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;

DATO ATTO che risulta ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui: “ *il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*».

VISTA la circolare n. 2/DF (Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze) del 22.11.2019, che si esprime in merito all'art. 15 bis del “Decreto Crescita”, in riferimento alla pubblicazione delle deliberazioni regolamentari o tariffarie sul sito del portale del federalismo fiscale, affinché gli atti abbiano efficacia;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della “nuova” IMU e che più prevede testualmente: «*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*»;

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento allegato e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato “A”), si rinvia alle norme vigenti inerenti alla disciplina della “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione, pervenuto in data 22.07.2020 e registrato al protocollo dell'Ente al n 8076 (Allegato “B”);

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del III Settore – *Servizi Finanziari* – Dott.ssa Rosanna Storci, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

CON votazione unanime favorevole resa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE le seguenti modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), per l'applicazione della “nuova” IMU, come di seguito evidenziate, ed il cui testo integrato risulta allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”):

ART. 1: “OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI

APPLICAZIONE”

- comma 2 , che testualmente recita:

- 2 *La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:*
 - *dall'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707-721 della L. 147/2013;*
 - *dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;*
 - *dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;*
 - *da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.*

e che viene di seguito modificato ed integralmente sostituito, con riferimento alla legge 160/2019 per la disciplina della “Nuova IMU”:

- 2 **Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.**

Art. 3: “AREA DI PERTINENZA DEL FABBRICATO”

- comma 1, che testualmente recita:

1. *Per area di pertinenza del fabbricato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. N. 504/1992 si intende l'area asservita al predetto fabbricato identificata come tale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 817 del Codice Civile, con quella destinata in modo durevole a servizio o ad ornamento del fabbricato medesimo.
L'area di pertinenza del fabbricato si intende l'area che risulta graffata catastalmente o che viene dichiarata come tale tramite dichiarazione IMU presentata dal contribuente nei modi e nei termini stabiliti per legge.
Il Comune si riserva di verificare che vi siano i requisiti previsti per la pertinenzialità.*

e che viene di seguito così modificato, in base all'art. 1, comma 741 della legge 160/2019, chiarendo i requisiti di pertinenzialità delle aree, dopo l'emanazione di sentenze contraddittorie :

1. *Per area di pertinenza del fabbricato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. N. 504/1992 si intende l'area asservita al predetto fabbricato identificata come tale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 817 del Codice Civile, con quella destinata in modo durevole a servizio o ad ornamento del fabbricato medesimo.
Con decorrenza dal 01.01.2020, in applicazione della Legge n. 160/2019, articolo 1, comma 741, viene considerata pertinenza l'area, solo se accatastata unitariamente al fabbricato.
Il Comune si riserva di verificare che vi siano i requisiti previsti per la pertinenzialità.*

Art.7: “FABBRICATI RURALI STRUMENTALI”

- comma 2, che testualmente recita:

2. *Il comma 708 della Legge di stabilità 2014 ha previsto che a decorrere dall'anno 2014, l'IMU non sarà più dovuta dai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 della Legge 214/2011.*

e che viene di seguito così modificato ed integralmente sostituito, in quanto la Legge di Stabilità

2014, all'art. 1, comma 708, prevedeva, dal 2014, l'esenzione IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, mentre permaneva l'imposizione TASI con aliquota agevolata. La nuova IMU pertanto ha ripristinato la tassazione per questa tipologia di immobili anche se il prelievo fiscale non aumenta;

- 2 Per effetto della nuova IMU istituita con legge n. 160/2019, i fabbricati rurali strumentali (precedentemente esenti da IMU dal 2014 al 2019), dal 01.01.2020, sono sottoposti a tassazione con aliquota agevolata definita annualmente con delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote.**

Art. 8: "AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI

- comma 1, che testualmente recita:

- 1. Le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, con l'applicazione delle relative franchigie, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, ovvero dai soggetti passivi di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99.*

e che viene di seguito così modificato, per adeguamento alla normativa vigente:

- 1. Le aree fabbricabili, **godono della finzione giuridica di non edificabilità**, se possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, ovvero dai soggetti passivi di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99.*

Art. 11: "IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI"

- commi 1 - 2 - 3, che testualmente recitano:

- 1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore e che gli stessi non siano destinati allo svolgimento di attività di tipo commerciale.*
- 2. I soggetti interessati devono presentare idonea dichiarazione come previsto dalla normativa vigente*
- 3. L'esenzione opera nel caso in cui vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 200 del 19 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni.*

e che vengono di seguito così modificati ed integralmente sostituiti, superando in tal modo il requisito di coincidenza tra il soggetto che possiede ed il soggetto che utilizza l'immobile, concentrando il vantaggio fiscale sull'immobile, che deve essere utilizzato da ente senza scopi di lucro (previo contratto di comodato gratuito registrato):

- 1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali;**
- 2. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato ad Enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statuari degli enti stessi. L'esenzione non trova applicazione qualora solo una parte dell'immobile sia destinata allo svolgimento delle attività di cui alla lettera i) sopra citata.**

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione della dichiarazione IMU, da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.

NUOVO Art. 15 bis: "NORMA TRANSITORIA", per inserire una agevolazione, che non si qualifica come differimento di termini, giustificata dalla chiusura forzata per emergenza sanitaria COVID-19, disposta con diversi provvedimenti governativi, e rivolta pertanto a salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale;

1. Limitatamente all'anno 2020 viene disposta la non applicazione di sanzioni ed interessi qualora il versamento dell'acconto IMU 2020, per la quota comunale con esclusione della quota dei fabbricati D di pertinenza statale, avvenga entro il 30 settembre 2020, per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa dell'emergenza COVID-19.
2. I contribuenti di cui al comma 1) dovranno attestare al Comune, la propria condizione di difficoltà entro il 31 ottobre 2020, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Art. 16 : "DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO"

- comma 2, che testualmente recita:

2 *Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.*

e che di seguito viene così modificato:

2 *Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020*

CONSIDERATO che nella parte finale del Regolamento risultano citate le "Delibere in vigore collegate" allo stesso, e che risultano essere le seguenti:

DELIBERE IN VIGORE COLLEGATE:

Atto di Giunta Comunale n° 138 del 22.12.2008 (valore aree edificabili territorio Sissa)

Atto di Giunta Comunale n° 65 del 11.05.2012 (valore aree edificabili territorio Trecasali)

**Atto di Giunta Comunale n° 42 del 23.03.2015 (valore aree edificabili Comune di Sissa Trecasali)*

**modifica apportata con atto di C.C. n. 18 del 18.04.2016*

il suddetto elenco viene di seguito così modificato, eliminando gli atti deliberativi non più applicabili perché sostituiti da atti successivi:

DELIBERE IN VIGORE COLLEGATE

**Atto di Giunta Comunale n° 42 del 23.03.2015 (valore aree edificabili Comune di Sissa Trecasali)*

**** Atto di Giunta Comunale n° 60 del 19/04/2018 (aggiornamento valore aree edificabili dal 01.01.2019)**

**modifica apportata con atto di C.C. n. 18 del 18.04.2016*

**** modifica apportata con atto di C.C. n. del 2020**

- 2) DI DARE ATTO che il predetto Regolamento decorre dal 1° gennaio 2020;

- 3) DI DARE ATTO, altresì, che copia della presente deliberazione verrà inviata telematicamente, entro i termini prestabiliti e citati in premessa, per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima;
- 4) DI ASSICURARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente;
- 5) DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Leg.vo 33/2013 e, in particolare, all'art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito internet di dati sotto riportati in formato tabellare:

Provvedimento	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28.7.2020
Oggetto	Modifiche al Regolamento per l'applicazione della nuova disciplina IMU e di agevolazioni a seguito emergenza Covid-19.
Contenuto	Modifiche regolamentari per l'applicazione della nuova disciplina IMU, con inserimento di alcune agevolazioni per utenti particolarmente colpiti da emergenza COVID-19.
Eventuale spesa prevista	Nessuna spesa prevista
Estremi principali dei documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento	L. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020)

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata unanime favorevole votazione, resa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.

Letto Approvato e sottoscritto:

**IL Sindaco
Dott. Nicola Bernardi**

**IL Segretario Comunale
Dott.ssa Nevicella Raimato**